



NOTAIO
RAFFAELE VANNINI
via de'Poeti n. 8
Bologna

Repertorio n. 6912

Raccolta n. 4468-----

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA-----

Oggi, undici gennaio duemilatredici-----

----- **- 11 gennaio 2013 -**

in Bologna (BO), Via Jacopo di Paolo, 36, alle ore 9,40;-----
davanti a me dott. RAFFAELE VANNINI, notaio in Bologna, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Bologna, è presente la signora:-----

PANNUTI dott.ssa RAFFAELLA, nata a Bologna il 14 gennaio 1973, residente a Casalecchio di Reno (Bo), Via Leonardo da Vinci n. 17, la quale interviene nel presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Fondazione "ANT Italia ONLUS", con sede in Bologna (BO), via Jacopo di Paolo n. 36, C.F. 01229650377, giuridicamente riconosciuta con Decreto del Presidente della repubblica in data 9 marzo 1987 n. 5001/769, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5 settembre 1987, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bologna in data 9 dicembre 2002 al n. 15 pag. 57 vol. 1, in virtù dei poteri a lei attribuiti dallo statuto della Fondazione;-----
la comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo mi chiede di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della indicata Fondazione.-----

Assume la presidenza, a norma di Statuto, la comparente la quale -----
----- constatato e dichiarato -----

- che il consiglio di amministrazione è stato regolarmente convocato a norma del vigente statuto in data 20 dicembre 2012 a mezzo mail;-----
- che sono presenti, previo accertamento, da parte del Presidente stesso, dell'identità e della legittimazione al voto, i seguenti membri del consiglio di amministrazione--- Simona Campo di Costa, Luciano Sita, Franco Pannuti, Rag, Ravaglia;-----
- che sono presenti, previo accertamento, da parte del Presidente stesso, dell'identità e della legittimazione al voto, i seguenti membri del Collegio dei Revisori dei conti--- Tomassoli Gianfranco, Alessio Taddia Dario, assente giustificato Cauli Andrea;-----
- che gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e nessuno si oppone alla loro trattazione;-----
----- dichiara-----

pertanto validamente costituita la presente Assemblea in sede straordinaria in seconda convocazione per deliberare sul seguente-----

----- **ORDINE DEL GIORNO**-----

- 1) Modifiche dello statuto della Fondazione ANT Italia Onlus;-----
- 2) Varie ed eventuali.-----

Il Presidente espone dettagliatamente le ragioni che rendono opportuno modificare lo statuto ed, in particolare, altresì, le modifiche che propone di approvare ai singoli articoli.-----

In particolare verrebbero modificati gli artt. 2 (Sede), art. 3 (Finalità), art. 4 (Finalità strumentali al perseguitamento delle attività), art. 5 (Delegazioni), art. 6 (Patrimonio), 8 e 12 art. 13 (Convocazioni e Quorum), art. 15 (Direttore Scientifico e Direttore Tecnico), art. 17 (Presidente), art. 19 (Segretario Generale), art. 21 (Organismo di vigilanza), art. 23 (Cariche Sociali), art. 24 (collaboratori e dipendenti). -----

Il Presidente dà lettura della nuova formulazione degli articoli modificati.-----

Il Consiglio, dopo ampia discussione, ad alzata di mano, delibera con il voto unanime dei presenti, nessun astenuto e nessun voto contrario -----

- di approvare le proposte del Presidente ed, in particolare di modificare nel senso

Registrato a Bologna

Agenzia delle Entrate

Ufficio di Bologna 2

il 23/01/2013

al n. 1609

Serie 1T

Esatti €. 168,00

proposto dal presidente i seguenti articoli 2 (Sede), art. 3 (Finalità), art. 4 (Finalità strumentali al perseguitamento delle attività), art. 5 (Delegazioni), art. 6 (Patrimonio), art. 8 (organi Fondazione), art. 12 (Poteri Consiglio di Amministrazione), art. 13 (Convocazioni e Quorum), art. 15 (Direttore Scientifico e Direttore Tecnico), art. 17 (Presidente), art. 19 (Segretario Generale), art. 21 (Organismo di vigilanza), art. 23 (Cariche Sociali), art. 24 (collaboratori e dipendenti);-----

- di approvare, conseguentemente, il nuovo testo di statuto che si allega al presente sotto la lettera "A".-----

.Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10,30.

Si omette la lettura dell'allegato per volontà del comparente.-----

Le spese di questo atto e sue conseguenti sono a carico della Fondazione.-----

Il presente atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/1997.-----

Questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su fogli uno per pagine quattro fin qui, è stato da me letto al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 10,30.-----

F.to: RAFFAELLA PANNUTI-----

RAFFAELE VANNINI notaio-----

-----ALLEGATO "A" AL N. 4468 DÌ RACCOLTA DELL'11 GENNAIO 2013-----

FONDAZIONE

"ANTItalia ONLUS"

STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita – per trasformazione dell'Associazione ANT ONLUS, fondata in data 15 maggio 1978 - la Fondazione denominata "ANTItalia ONLUS" – (nel proseguo solo "Fondazione").-----

1.2 Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, la Fondazione assume la qualificazione di ONLUS (per esteso Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo è inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico.-----

ARTICOLO 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Bologna, attualmente in Via Jacopo di Paolo n. 36.

2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici nonché, ai sensi dell'articolo 5, Delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità.-----

ARTICOLO 3

FINALITÀ

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, in osservanza ed in applicazione della legislazione italiana in materia, si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di:-----

- i) attività nei settori della prevenzione oncologica, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della cura e dello studio in favore di Sofferenti affetti da tumore;-----
- ii) attività di ricerca scientifica riguardante la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie tumorali, svolta sia direttamente, sia mediante affidamento ad università, enti di ricerca e fondazioni aventi finalità di ricerca scientifica svolta direttamente;-----

iii) attività di formazione ed aggiornamento del personale medico e paramedico, operante nei settori di prevenzione, cura ed assistenza oncologica, nonché degli assistenti di base e comunque di ogni altra figura professionale e di volontariato necessaria per lo svolgimento delle attività *di* ricerca, di prevenzione e di assistenza delle malattie oncologiche, richiedendo, se necessario, l'accreditamento e le certificazioni degli Enti competenti . L'attività di formazione ed aggiornamento, finalizzata alla divulgazione del bagaglio di conoscenze sviluppate nel corso degli anni di attività della Fondazione, sarà svolta esclusivamente nei confronti del personale, dei collaboratori e volontari della Fondazione, nonché di committenti esterni “istituzionali”, tra i quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, medici di base, personale sanitario di strutture pubbliche e di centri oncologici, hospice, o altri enti che svolgono attività analoghe a quelle svolte dalla Fondazione, con lo scopo, per gli stessi, di divulgare il particolare metodo di assistenza socio-sanitaria, c.d. “Progetto Eubiosia”, nonché le conoscenze acquisite nel campo degli interventi assistenziali oncologici da parte della Fondazione.

ARTICOLO 4

-ATTIVITA' STRUMENTALI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'

4.1 La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà tra l'altro:

- a) farsi in qualsiasi sede promotrice della ricerca scientifica riguardante i Sofferenti affetti da tumore;
- b) promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni oncologiche nazionali ed estere;
- c) promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per una corretta e completa assistenza dei Sofferenti affetti da tumore;
- d) stimolare le istituzioni per la creazione di strutture e di programmi per la ricerca e per la prevenzione in campo oncologico e per una corretta assistenza ai Sofferenti di tumore;
- e) promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati, nonché dei cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti la ricerca e la prevenzione oncologiche e l'assistenza ai Sofferenti di tumore;
- f) promuovere e sostenere, anche economicamente e finanziariamente, enti ed organizzazioni aventi finalità affini od analoghe;
- g) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie finalità;
- h) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente e indirettamente iniziative nel campo dell'editoria e della comunicazione riguardante eventi, fatti o espressioni culturali e socio-sanitarie attinenti allo scopo ed all'attività della Fondazione. In tal senso potrà presentare ricorso a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;
- i) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali, al fine di far conoscere, promuovere e divulgare l'attività della Fondazione;
- j) promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali, al fine di far conoscere, promuovere e divulgare l'attività della Fondazione, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 2 del D.Lgs. n. 460/97.
- k)

- 4.2 La Fondazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto ed in particolare:
1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti;
 2. costruire o affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;
 3. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
 4. partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe;
 5. promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali.
- 4.3 La Fondazione non potrà, tuttavia, compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse ed, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10, comma 1 lett. c) e comma 5, del citato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 5

DELEGAZIONI

- 5.1 Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite e sopprese, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sezioni periferiche, denominate Delegazioni (principali o aggregate alle principali), dislocate sul territorio nazionale.
- 5.2 E' di competenza del Consiglio di Amministrazione disciplinare il funzionamento delle Delegazioni mediante appositi regolamenti.
- 5.3 Le Delegazioni sono organizzate localmente da un Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, il cui operato rimane soggetto all'alto controllo del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 5.4 Il Delegato rimane in carica salvo dimissioni o revoca del mandato da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 5.5 La carica di Delegato è gratuita, salvo il rimborso delle spese. In ogni caso, è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di deliberare un compenso annuo, nel rispetto e nei limiti previsti dall'art. 10, sesto comma, lettera c) del D.Lgs. n.460/1997, per quei delegati investiti di poteri e deleghe particolarmente impegnative.
- 5.6 A ciascun Delegato compete:
- (i) organizzare e reperire in loco persone disponibili a diffondere i principi della Fondazione ed a raccogliere fondi per la realizzazione dei fini istituzionali (struttura organizzativa — promozionale), nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 2 del D.Lgs. n. 460/97;
 - (ii) rappresentare la Fondazione presso le istituzioni locali, pubbliche e private;
 - (iii) curare, su esplicita delega del Presidente o del Consiglio di

- Amministrazione, il coordinamento tra la struttura sanitaria locale, costituendo altresì il tramite tra quest'ultima e la struttura organizzativo - promozionale di cui alla lettera (i);-----
- (iv) strutturare ed organizzare la Delegazione di competenza a supporto dei fini istituzionali della Fondazione;-----
- (v) svolgere ogni altra funzione attribuita dal Consiglio di Amministrazione.-----
- 5.7 Le attività di cui all'articolo 5.6, lettere (i), (ii), (iii) e (iv), dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.-----
- 5.8 I Delegati, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5.6, si potranno altresì avvalere di collaboratori, la cui attività, se particolarmente impegnativa, potrà essere retribuita, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs n.460/1997, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.-----

ARTICOLO 6

PATRIMONIO

- 6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come indicata nell'atto di trasformazione.-----
- 6.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.-----
- 6.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.-----
- 6.4 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.-----
- 6.5 Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve od il capitale non dovranno essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrativa di Utilità Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.-----
- 6.6 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse direttamente connesse.-----

ARTICOLO 7

FONDATORI

- 7.1 Sono Fondatori tutti i soggetti - persone fisiche o giuridiche, ancorché non riconosciute - che risultano soci dell'Associazione ANT ONLUS all'atto della trasformazione della medesima in Fondazione, salvo quanto previsto all'articolo 7.5.-----
- 7.2 I Fondatori sono obbligati a concorrere alla Fondazione con un importo non inferiore a quello stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.--
- 7.3 Per concorso al patrimonio, di cui all'articolo 7.2 si intende qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione.-----
- 7.4 La qualifica di Fondatore si perde automaticamente decorso un anno dall'erogazione dell'ultimo contributo richiesto ai sensi dell'articolo 7.2. Si

può altresì decadere dalla qualifica di Fondatore per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: (i) comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione; (ii) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; (iii) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; (iv) assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; (v) essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti; (vi) essere stati condannati ad una pena, anche temporanea che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.

- 7.5 Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi, a persone ritenute particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell'ambito dell'attività socio-sanitaria.
- 7.6 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

ARTICOLO 8

ORGANI DELLA FONDAZIONE

- 8.1 Sono organi della Fondazione:
- il Collegio dei Fondatori;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Vice - Presidente;
 - il Segretario Generale (se nominato);
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 9

COLLEGIO DEI FONDATORI

- 9.1 I Fondatori costituiscono il Collegio dei Fondatori.
- 9.2 Al Collegio dei Fondatori spetta:
- a) la formulazione di pareri e proposte, non vincolanti, agli organi della Fondazione sulle attività e sui programmi della Fondazione medesima;
 - b) la nomina di 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 11.1;
 - c) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 20.1.

ARTICOLO 10

CONVOCAZIONE E QUORUM

DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

- 10.1 Il Collegio dei Fondatori si raduna unicamente quando deve assumere deliberate di propria competenza.
- 10.2 Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, ovvero su istanza della maggioranza dei Fondatori, per mezzo di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, pubblicato su un quotidiano di larga diffusione almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione.
- L'avviso di convocazione può essere altresì inviato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o qualsiasi strumento telematico che ne garantisca la ricezione.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, potrà essere inviato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

- 10.3 Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori del Collegio. I Fondatori – persone giuridiche - sono rappresentati dal loro legale rappresentante. Ciascun Fondatore, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto. I Fondatori possono farsi rappresentare nelle riunioni da altro Fondatore mediante delega scritta. Ciascun Fondatore non può avere più di dieci deleghe.
- 10.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per teleconferenza o video - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.
- 10.5 L'adunanza del Collegio è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.
- 10.6 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 10.7 Il Presidente illustra al Collegio dei Fondatori i motivi che hanno indotto alla convocazione dell'adunanza ai sensi dell'articolo 10.2, l'andamento delle attività della Fondazione ed i programmi di future iniziative.

ARTICOLO 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 11.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito come segue:
- da 4 (quattro) componenti, ivi compreso il Presidente della Fondazione, i quali rimangono in carica a vita;
 - da 1 (un) componente, nominato dal Collegio dei Fondatori, il quale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
- I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono indicati nell'atto di trasformazione.
- 11.2 Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere aumentato fino a 11 (undici) mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che in proposito delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente.
I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
- 11.3 Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati non siano stati:
- (i) dichiarati interdetti, inabilitati, falliti;
 - (ii) condannati ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 11.4 Costituiscono cause di decadenza dalla carica di Consiglieri oltre che la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 11.3, le dimissioni e la morte. Può altresì costituire causa di decadenza dei Consiglieri, a giudizio

del Consiglio medesimo, la non partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio.

- 11.5 In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare il Consigliere eletto, il sostituto sarà nominato dal Collegio dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 11.1. Il Presidente provvederà, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle cause di decadenza di cui all'articolo 11.3, a convocare all'uopo il Collegio dei Fondatori. Nel frattempo si considereranno prorogati i poteri del Consigliere decaduto, limitatamente all'ordinaria amministrazione.
- 11.6 Qualora venisse a mancare, per morte o impedimento permanente, un componente del Consiglio in carica a vita, compete ai restanti componenti a vita del Consiglio provvedere per cooptazione alla sua sostituzione.

ARTICOLO 12

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 12.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:
- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
 - b) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale;
 - c) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
 - d) deliberare eventuali modifiche al presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi membri e con il consenso del Presidente;
 - e) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione;
 - f) stabilire il contributo di cui all'articolo 7.2;
 - g) deliberare la decadenza dei Fondatori per le cause di cui all'articolo 7.4;
 - h) nominare e revocare i Delegati nonché attribuirne i poteri e disciplinare il funzionamento delle Delegazioni mediante appositi regolamenti;
 - i) nominare, con il consenso del Presidente, il Segretario Generale stabilendone la durata ed il compenso;
 - j) nominare, tra i propri componenti, il Vice – Presidente.
- 12.3 Il Consiglio potrà delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione ad uno o più Consiglieri.
- 12.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, un Presidente Onorario, un Direttore scientifico, un Direttore Sanitario, un Direttore Tecnico, ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lett. c), comma 6, dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

ARTICOLO 13

CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, ovvero su istanza della maggioranza dei propri membri, per mezzo di avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data,

l'ora ed il luogo dell'adunanza. (tolta modalità di convocazione con pubblicazione su quotidiano)-----

L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o mediante qualsiasi strumento telematico che ne attesti la ricezione.-----

In caso di urgenza, il Consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.-----

- 13.2** Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, personalmente o per delega; in caso di parità prevale il voto del Presidente.-----
Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.-----

- 13.3** Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, se nominato, ovvero da Segretario del Consiglio all'uopo nominato all'inizio di ogni riunione. Le deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.-----

ARTICOLO 14


PRESIDENTE ONORARIO

- 14.1** Il Presidente Onorario, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 12.4, è scelto tra persone particolarmente meritevoli, le quali si sono distinte nell'ambito sociale per l'affermazione ed il sostegno dei principi dell'Eubiosia.-----
- 14.2** Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, pur essendo privo del diritto di voto.-----
- 14.3** Il Presidente Onorario dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 15

DIRETTORE SCIENTIFICO – DIRETTORE TECNICO

- 15.1** Il Direttore Scientifico, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 12.4, ha il compito di proporre gli indirizzi di sviluppo organizzativo e scientifico al Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle competenze individuate e per tutta la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.-----
- 15.2** Il Direttore Tecnico, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12.4, ha i seguenti compiti: -----
a) sovrintendere all'acquisto, alla manutenzione ed al controllo del funzionamento di tutte le complesse attrezzature che consentono il normale svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto delle Scienze Oncologiche della Solidarietà e del Volontariato ANT e di tutte le strutture periferiche in Italia;-----
b) sovrintendere alla programmazione, all'acquisto, alla manutenzione ed al controllo del funzionamento di tutte le attrezzature sanitarie che vengono utilizzate all'interno degli ambulatori dell'Istituto e delle sedi periferiche e di quelle che servono per l'attività assistenziale dell'ANT al domicilio degli assistiti e delle loro famiglie;-----
c) promuovere, coordinare e controllare, allo scopo di garantire uniformità e precisione, tutti i programmi e le attività che garantiscono la raccolta centralizzata e la trasmissione di dati clinici, nonché la loro elaborazione statistica mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie telefoniche ed informatiche;-----
d) promuovere, coordinare e controllare gli eventi promozionali di interesse na-



zionale e la loro comunicazione all'interno e all'esterno dell'ANT via internet e mediante le altre vie mediatiche più moderne.

e) La durata dell'incarico del Direttore Tecnico è annuale ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

DIRETTORE SANITARIO

16.1 Il Direttore Sanitario, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 12.4, ha il compito di sovrintendere alla gestione ed all'attuazione dei programmi sanitari della Fondazione nell'ambito delle competenze individuate e per tutta la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

ARTICOLO 17

PRESIDENTE

17.1 Il Presidente della Fondazione è la dott.ssa Raffaella Pannuti e rimane in carica a vita.

17.2 Il Presidente, designa un proprio successore, il quale subentrerà automaticamente allo stesso, quale Presidente a vita della Fondazione, in caso di decesso, dimissioni o permanente impedimento del titolare della nomina. In mancanza di tale designazione, si considera designato, quale successore del Presidente, l'erede più anziano dello stesso in linea retta.

17.3 Nel momento in cui il soggetto designato, ai sensi dell'articolo 17.2, subentra al Presidente nella carica, a sua volta, nominerà un suo sostituto a norma del precedente comma.

17.4 In tutti i casi in cui il successore designato non accetti la carica di Presidente, i restanti membri del Consiglio di Amministrazione coopteranno a maggioranza un sostituto che rimarrà in carica a vita. In caso di parità prevale il voto del Vice – Presidente ed, in sua assenza, del consigliere più anziano.

17.5 Il Presidente, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede sia il Collegio dei Fondatori sia il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione degli atti deliberati dagli organi della Fondazione. Egli agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

17.6 Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione appositamente convocato dal Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di tali provvedimenti urgenti.

17.7 Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice-Presidente, ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché, ove nominati, al Segretario Generale, al Direttore Scientifico, al Direttore Tecnico, al Direttore Sanitario.

ARTICOLO 18

VICE – PRESIDENTE

18.1 Il Vice – Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso.

18.2 Di fronte a terzi, la firma del Vice - Presidente basta a far presumere

l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ARTICOLO 19

SEGRETARIO GENERALE


- 19.1** Il Segretario Generale è nominato, ai sensi dell'articolo 12.2, lettera i), dal Consiglio di Amministrazione con il consenso del Presidente, per un periodo non superiore ad anni tre e può essere rinominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Presidente, decidere sull' opportunità di procedere alla nomina del Segretario Generale .
Il primo Segretario Generale è indicato nell'atto di trasformazione e rimane in carica a vita.Qualora ricorressero gravi motivi il Consiglio di Amministrazione può revocarlo con il consenso del Presidente.
- 19.2** Il Segretario Generale se nominato:
- dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio l'attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali;
 - partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - cura la gestione amministrativa ed economico-contabile della Fondazione;
 - è responsabile del personale;
 - provvede, in conformità agli indirizzi ed alle direttive generali approvate dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale ed a tutti i provvedimenti relativi ad esso;
 - propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti di funzionamento;
 - propone al Consiglio di Amministrazione gli incarichi di consulenza esterna;
 - propone al Consiglio di Amministrazione i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne;
 - esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione o delegategli dal Presidente.

- 19.3** Il Segretario Generale esercita le proprie funzioni sotto il diretto controllo del Presidente del Consiglio d' Amministrazione .

ARTICOLO 20

COLLEGIO DEI REVISORI E DEI CONTI

- 20.1** Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 5 (cinque) membri – 3 (tre) Revisori Effettivi e 2 (due) Revisori Supplenti - nominati dal Consiglio dei Fondatori ai sensi dell'articolo 9.2, lettera c).
- 20.2** Tutti i Revisori sono scelti tra persone iscritte nell'apposito registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.
- 20.3** I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 20.4** I Revisori dei Conti controllano la regolarità amministrativa e contabile della Fondazione e redigono una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
- 20.5** Il Collegio dei Revisori e dei Conti elegge tra i propri membri il Presidente.
- 20.6** Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli



2399, 2403, 2404, 2405, I° comma, 2407 del codice civile.-----

-----**ARTICOLO 21**-----

-----**ORGANISMO DI VIGILANZA D.Lgs. 231/2001**-----

- 21.1** L'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001, è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, le cui professionalità sono previste nel Modello di Organizzazione e Gestione, la cui approvazione spetta al Consiglio di Amministrazione.-----
- 21.2** I componenti l'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e sono rinominabili. -----
- 21.3** I componenti l'Organismo di Vigilanza eleggono tra i propri componenti il Presidente.-----
- 21.4** Le funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, all'effettuazione di una costante attività di vigilanza tesa al recepimento, attuazione, adeguatezza ed efficacia nel tempo del Modello Organizzativo adottato dal Consiglio di Amministrazione, promuovendo, se necessario, le opportune azioni correttive. -----
- 21.5** Nello svolgimento delle proprie funzioni i componenti l'Organismo di Vigilanza sono soggetti alla Legge ed alle disposizioni previste dal D.Lgs.231/2001. -----

-----**ARTICOLO 22**-----

-----**ESERCIZIO FINANZIARIO**-----

- 22.1** L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----
- 22.2** Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. -----
- 22.3** Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.-----
- 22.4** Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.-----
- 22.5** Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le peculiarità della natura giuridica di Fondazione. -----

-----**ARTICOLO 23**-----

-----**CARICHE SOCIALI**-----

- 23.1** Le cariche sociali sono gratuite. In ogni caso è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di deliberare la corresponsione di compensi annui, nei limiti e nel rispetto di quanto statuito all'articolo 10, 6° comma, lettera c) del D.Lgs. n. 460/1997, al Presidente ed ai componenti del Consiglio investiti di particolari deleghe ed incarichi. -----
Il Consiglio potrà, altresì, deliberare, sempre nel rispetto e nei limiti di quanto statuito dall'articolo 10, 6° comma, lettera c) del D.Lgs. n. 460/1997, compensi annui da corrispondere al Segretario Generale, ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti, ai Componenti l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/2001, nonché al Direttore Scientifico, al Direttore Tecnico, ed al Direttore Sanitario, ove nominati. -----
- 23.2** Ai detentori delle cariche spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese effettivamente sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.-----

ARTICOLO 24

COLLABORATORI E DIPENDENTI

- 24.1 La Fondazione può assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi. **I salari o stipendi corrisposti saranno fissati nei limiti e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10, comma 6°, lettera e), del D. Lgs 4/12/1997, n. 460.**
- 24.2 La Fondazione può utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro contratti ed assicurazioni, al fine del raggiungimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 25

CLAUSOLA ARBITRALE

- 25.1 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti al sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Prefetto, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
- 25.2 Il Collegio Arbitrale procederà in via irrituale e secondo equità, libero da qualsiasi obbligo di forma e il suo giudizio sarà vincolante ed inappellabile per le parti.
- 25.3 La sede dell'arbitrato sarà Bologna.

ARTICOLO 26

SCIOLGIMENTO

- 26.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
- 26.2 La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 27 codice civile.
- 26.3 Le delibera di estinzione sarà valida qualora sia adottata col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 26.4 Contestualmente alla delibera di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, potendo sceglierli anche tra gli amministratori uscenti.
- 26.5 In caso di estinzione, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità od operanti nel settore dell'oncologia, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 27

NORMA FINALE

- 27.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

F.to: RAFFAELLA PANNUTI

RAFFAELE VANNINI notaio

Copia ad uso amministrativo su fogli *quattro*.

E' conforme al suo originale ai miei atti e relativi allegati.

Bologna, li

23 GEN 2013

